

Bruxelles, 22 settembre 2020
(OR. en)

10989/20

EF 220
ECOFIN 828
SURE 20
DELECT 120

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, direttore, per conto della segretaria generale della Commissione europea
Data:	21 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 6281 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 18.9.2020 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 6281 final.

All.: C(2020) 6281 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2020
C(2020) 6281 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.9.2020

**che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni
dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/2402¹ ("regolamento sulle cartolarizzazioni") è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2017. Il capo 3 del regolamento sulle cartolarizzazioni istituisce un quadro per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni che raccoglieranno tutte le informazioni pertinenti su un determinato strumento di cartolarizzazione. Tale quadro agevolerà l'accesso degli investitori a informazioni affidabili durante l'esercizio della due diligence, fornendo una fonte di dati unica e controllata. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni saranno registrati presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e sottoposti alla vigilanza della stessa.

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che specifichi il tipo di commissioni che l'ESMA deve imporre ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, gli atti per i quali esse sono esigibili e le modalità di pagamento.

Le disposizioni giuridiche del presente atto delegato si basano sull'esperienza dell'ESMA in materia di registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012² (EMIR) e del regolamento (UE) 2015/2365³ (SFTR) e pertanto sono coerenti con le disposizioni in materia di commissioni previste dai due regolamenti.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni, l'ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni che sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e coprono totalmente le spese necessarie dell'ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Tali commissioni dovrebbero anche coprire il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti da parte dell'ESMA. Se un repertorio di dati sulle negoziazioni è già registrato ai sensi dell'EMIR o dell'SFTR, le commissioni dovrebbero essere adattate per riflettere unicamente i costi supplementari connessi alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento sulle cartolarizzazioni.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 31 gennaio 2018 la Commissione ha chiesto all'ESMA di fornire consulenza tecnica sulle commissioni da imporre ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Il 23 marzo l'ESMA ha pubblicato un documento di consultazione. Durante il periodo di consultazione, che si è concluso il 23 maggio, sono pervenute all'ESMA le risposte di cinque soggetti. Il 13 aprile si è svolta un'audizione pubblica. L'ESMA ha trasmesso la sua consulenza alla Commissione il 31 ottobre 2018.

¹ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

² Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

³ Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012).

Cinque partecipanti hanno risposto alla consultazione pubblica, manifestando ampio sostegno alla struttura delle commissioni proposta. Di conseguenza, le disposizioni finali si attengono rigorosamente a quelle proposte nel documento di consultazione dell'ESMA.

Il 27 febbraio 2020 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) sulla consulenza tecnica dell'ESMA e sul contenuto del presente atto delegato. L'EGESC ha espresso il suo sostegno per l'impostazione della Commissione.

3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

Dopo aver esaminato in modo approfondito la consulenza tecnica fornita dall'ESMA, la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni, il presente atto delegato sui tipi, gli importi e le modalità di riscossione delle commissioni per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Il presente atto delegato è pienamente coerente con la consulenza tecnica fornita dall'ESMA.

Ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni, i due principi fondamentali della riscossione delle commissioni di vigilanza sono 1) la proporzionalità rispetto al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e 2) il fatto che esse dovrebbero coprire interamente le spese dell'ESMA. L'ESMA ha elaborato la propria consulenza sui tipi di commissioni, sulla determinazione del loro importo e sulle relative modalità di riscossione sulla base dell'attuale quadro dell'ESMA per la programmazione di bilancio e dell'impostazione adottata nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione⁴ e nel regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione⁵. Pertanto, come proposto dall'ESMA, il presente atto delegato prevede: i) commissioni di registrazione che coprono i costi una tantum sostenuti dall'ESMA per la registrazione di nuovi repertori di dati sulle cartolarizzazioni; ii) commissioni per l'estensione della registrazione che coprono i costi una tantum sostenuti dall'ESMA per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, ma riflettono le sinergie del trattamento della domanda dei repertori già registrati ai sensi dell'EMIR; iii) commissioni di vigilanza che coprono i costi annuali che l'ESMA sostiene per le attività di vigilanza su base continuativa.

La base della valutazione d'impatto è pertanto costituita da una stima dei costi dell'ESMA e da una valutazione della metodologia per la ripartizione di tali costi tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tenendo conto del fatto che l'ESMA ha fatto sì che le sue proposte fossero coerenti con le disposizioni relative alle commissioni previste dall'SFTR e dall'EMIR.

Commissioni per le nuove registrazioni

Inizialmente l'ESMA ha ritenuto di discostarsi dalle sue precedenti consulenze tecniche nell'ambito dell'EMIR e dell'SFTR e ha proposto, nel suo documento di consultazione, una commissione fissa per le nuove registrazioni pari a 100 000 EUR per ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Tuttavia alcuni commenti ricevuti nell'ambito della consultazione hanno evidenziato che una siffatta struttura delle commissioni di registrazione sarebbe svantaggiosa per le imprese più piccole con un fatturato atteso inferiore. Di conseguenza, l'ESMA ha riconosciuto che la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento

⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

sulle cartolarizzazioni potrebbe dar luogo all'interpretazione secondo cui ciascuna delle commissioni dell'ESMA (di registrazione e annuale) debba essere proporzionata al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato.

L'ESMA ha pertanto modificato la propria consulenza tecnica per allinearla alle disposizioni vigenti ai sensi dell'EMIR e dell'SFTR, suddividendo le commissioni in due categorie: "basso fatturato" ed "elevato fatturato" (sono considerate ad "elevato fatturato" le imprese che forniscono tanto servizi di base quanto servizi accessori di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, mentre sono considerate a "basso fatturato" le imprese che forniscono solo servizi di base di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni). Ciò si tradurrebbe, in linea con la precedente consulenza tecnica dell'ESMA, in una commissione di registrazione di 100 000 EUR per i repertori ad elevato fatturato e di 65 000 EUR per i repertori a basso fatturato.

Al tempo stesso, al fine di evitare effetti di incentivazione, l'ESMA ha ulteriormente specificato nella sua consulenza tecnica che, in caso di modifica sostanziale della prestazione di servizi (vale a dire una variazione della classificazione da "basso fatturato" ad "elevato fatturato"), in conseguenza della quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sarebbe tenuto a versare una commissione di registrazione più elevata rispetto a quella inizialmente pagata, l'ESMA addebiterà la differenza tra la commissione di registrazione inizialmente pagata e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito della modifica sostanziale. L'ESMA ha evidenziato che tale disposizione è in linea con le disposizioni in materia di commissioni previste dall'EMIR e dall'SFTR.

Estensione delle commissioni di registrazione

Le imprese già registrate come repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'EMIR o dell'SFTR possono chiedere l'estensione della registrazione ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni presentando una domanda semplificata.

Pur non avendo a disposizione dati storici concreti per stimare i costi dell'estensione di una registrazione, l'ESMA ha ipotizzato che la stima delle spese per l'estensione di una registrazione sia determinata dai seguenti fattori: i) l'estensione di una registrazione sarà meno dispendiosa in termini di tempo rispetto a una nuova registrazione ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni; ii) i dettagliati requisiti supplementari introdotti dal regolamento sulle cartolarizzazioni potrebbero comportare lavoro supplementare per l'ESMA finché non si giunga a un'interpretazione comune tra l'ESMA e il repertorio di dati; iii) una domanda di estensione della registrazione imporrebbe al richiedente di presentare circa l'80 % della documentazione che avrebbe dovuto presentare per una prima registrazione.

Pertanto, sulla base dei fattori di cui sopra, l'ESMA ha stimato che le spese per una domanda di estensione della registrazione sarebbero pari a circa la metà del costo della valutazione di una domanda di nuova registrazione, ossia circa 0,33 ETP. Tale commissione è identica alla stima riportata nella consulenza tecnica dell'ESMA sulle commissioni nel quadro dell'SFTR.

Se applicata al bilancio dell'ESMA per le attività di vigilanza, questa stima di 0,33 ETP si tradurrebbe nella proposta di una commissione di registrazione di 53 000 EUR per i repertori di dati sulle negoziazioni che intendono estendere la loro registrazione presso l'ESMA per coprire i servizi di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni.

Dopo aver presentato la proposta di consultazione pubblica e aver ricevuto un riscontro complessivamente positivo da parte dei partecipanti, l'ESMA ha formulato il seguente parere finale: per i richiedenti che chiedono un'estensione della registrazione e sono classificati nella categoria "elevato fatturato", l'importo della commissione per l'estensione della registrazione

sarebbe pari a 50 000 EUR (vale a dire il 50 % della commissione per una nuova registrazione a carico dei richiedenti ad "elevato fatturato", che è pari a 100 000 EUR); per le imprese classificate nella categoria "basso fatturato", l'importo della commissione per l'estensione della registrazione sarebbe pari a 32 500 EUR (vale a dire il 50 % della commissione per una nuova registrazione a carico dei richiedenti a "basso fatturato", che è pari a 65 000 EUR).

Commissioni di registrazione nel caso di domande simultanee ai sensi dell'EMIR e/o dell'SFTR e del regolamento sulle cartolarizzazioni

Qualora un'impresa presenti domande simultanee ai sensi dell'EMIR e/o dell'SFTR e del regolamento sulle cartolarizzazioni, l'ESMA ritiene irragionevole che l'impresa debba pagare ogni volta la stessa commissione di registrazione. In altre parole, l'ESMA ha cercato di evitare che, presentando domande simultanee, una determinata impresa si trovi a pagare un importo più elevato che nella situazione in cui si registri prima ai sensi dell'EMIR e/o dell'SFTR e chiedi poi un'estensione ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni.

Per evitare tale disallineamento, l'ESMA ha proposto che, qualora un'impresa chieda contemporaneamente la registrazione ai sensi dell'EMIR o dell'SFTR e del regolamento sulle cartolarizzazioni, essa debba pagare i) per intero la commissione prevista dall'EMIR o dall'SFTR (a seconda dei casi) e ii) la commissione per l'estensione della registrazione ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni, anziché la commissione per una nuova registrazione prevista dal regolamento sulle cartolarizzazioni. Nel caso in cui un richiedente si registri contemporaneamente per fornire servizi ai sensi dell'EMIR, dell'SFTR e di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, l'ESMA propone che il richiedente paghi per intero la commissione prevista dall'EMIR, la commissione per l'estensione della registrazione ai sensi dell'SFTR e, in terzo luogo, la commissione per l'estensione della registrazione ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni, in quanto le sinergie riscontrate giustificano questa impostazione.

La proposta ha ricevuto un riscontro positivo ed è stata pertanto mantenuta come tale nel testo finale della consulenza tecnica dell'ESMA.

Commissioni annuali di vigilanza

In linea con la precedente consulenza tecnica fornita nel quadro dell'SFTR, l'ESMA ha proposto che le commissioni annuali di vigilanza siano determinate conformemente alla sua procedura di bilancio, che tiene conto di tutte le attività che si tradurrebbero in un impegno di vigilanza connesso al regolamento sulle cartolarizzazioni. Un approccio di questo tipo comporterebbe pertanto i) la necessità di definire concretamente il concetto di fatturato, ii) la definizione delle commissioni minime di vigilanza e iii) la definizione delle commissioni di vigilanza per il primo anno.

i) Definire il fatturato applicabile

In linea con le sue precedenti consulenze nel quadro dell'SFTR e dell'EMIR, l'ESMA ha ritenuto che il termine "fatturato", ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni, debba basarsi sui dati relativi ai proventi. Di conseguenza, l'ESMA ha proposto che il termine "proventi" per il calcolo del fatturato annuo debba riferirsi tanto ai proventi derivanti dalla fornitura di servizi di base di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni connessi al regolamento sulle cartolarizzazioni, quanto ai proventi derivanti dalla fornitura di servizi accessori di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Per consentire un'individuazione agevole e corretta dei "proventi (derivanti dai servizi di base e accessori) previsti dal regolamento sulle cartolarizzazioni", l'ESMA ha proposto che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentino separatamente, nei loro bilanci, le diverse categorie di flussi di proventi elencate nella consulenza tecnica.

I partecipanti alla consultazione pubblica hanno manifestato opinioni contrastanti sulla proposta dell'ESMA. Alcuni hanno chiesto ulteriori chiarimenti sul termine "servizi accessori" e che si introduca una distinzione tra i servizi che possono essere forniti esclusivamente dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i servizi che possono essere forniti da altri partecipanti al mercato. I partecipanti alla consultazione pubblica hanno manifestato timori riguardo al fatto che l'ampia portata delle informazioni che devono essere fornite "a titolo gratuito" metterebbe altri partecipanti al mercato, quali investitori e potenziali investitori, in una posizione tale da ottenere dati che potrebbero essere utilizzati per acquisire una posizione concorrenziale di vantaggio rispetto ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Alcuni hanno ritenuto che l'impegno di vigilanza dell'ESMA sia essenzialmente connesso alla vigilanza dei servizi di base.

Per rispondere a tali preoccupazioni, l'ESMA ha sottolineato che l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sembra includere altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati. In effetti, sebbene investitori o potenziali investitori sofisticati possano ottenere informazioni sostanziali dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, non è chiaro se tali soggetti potrebbero competere immediatamente con la specializzazione e l'esperienza dei repertori nei mercati delle cartolarizzazioni. L'ESMA non ha inoltre ritenuto, nell'ambito del suo mandato, di definire il diritto dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni di esercitare un controllo o porre restrizioni sulle informazioni comunicate loro dai soggetti segnalanti o sul successivo uso di tali informazioni da parte degli utilizzatori dei dati. L'ESMA ha inoltre ricordato che l'obiettivo di includere i servizi accessori nel calcolo del fatturato applicabile è volto a introdurre un approccio quanto più proporzionato possibile a livello della popolazione di repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati.

Per quanto riguarda gli ulteriori dettagli sui servizi accessori, l'ESMA ha sottolineato che tali servizi correlati alla cartolarizzazione si configurerebbero qualora un repertorio si avvallesse delle informazioni fornite da un soggetto segnalante al fine di adempiere gli obblighi di informativa di cui agli articoli 7 e 17 del regolamento sulle cartolarizzazioni, e sfruttasse tali informazioni per ulteriori servizi o prodotti non disciplinati dalle disposizioni che impongono l'accesso alle informazioni "a titolo gratuito" di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni.

ii) Commissioni minime di vigilanza

Poiché l'ESMA deve svolgere sistematicamente un livello minimo di attività di vigilanza al fine di poter svolgere i propri compiti (ad esempio, essa sostiene costi fissi), l'ESMA ritiene che sia giustificata una commissione minima annuale di vigilanza. L'ESMA ha pertanto proposto che la commissione minima annuale a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sia identica alla commissione minima prevista dall'EMIR e dall'SFTR, ossia 30 000 EUR. L'ESMA ha inoltre sottolineato che è improbabile realizzare a questo livello potenziali sinergie come quelle esaminate a proposito delle commissioni di registrazione. L'ESMA ha pertanto proposto che la commissione minima di vigilanza ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni sia la stessa, indipendentemente dal fatto che un'impresa sia registrata come nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o che abbia esteso la sua registrazione ai sensi dell'EMIR per includere anche attività previste dal regolamento sulle cartolarizzazioni. In una siffatta configurazione il soggetto tenuto a pagare commissioni minime di vigilanza ai sensi dell'EMIR, dell'SFTR e del regolamento sulle cartolarizzazioni sarebbe tenuto a pagare commissioni minime di vigilanza ai sensi di ciascun regolamento (ad esempio, 60 000 EUR se il soggetto è registrato ai sensi dell'EMIR/SFTR e del regolamento sulle cartolarizzazioni oppure 90 000 EUR se il soggetto è registrato ai sensi di tutti e tre i regolamenti).

I partecipanti alla consultazione hanno concordato con la proposta e l'ESMA ha pertanto lasciato immutato il suo parere tecnico su questo aspetto.

iii) Commissioni di vigilanza per il primo anno

L'ESMA ha appreso dall'esperienza che il suo impegno di vigilanza del primo anno non è correlato all'effettivo livello di attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni in questione, ma è piuttosto simile per tutti i repertori. L'ESMA ha pertanto proposto che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati nel 2020 o che si trovano (indipendentemente dall'anno) nel primo anno civile di registrazione paghino una commissione di vigilanza per il primo anno pari alla commissione di registrazione, adeguata in funzione di un coefficiente. Il coefficiente rifletterebbe la quota dei giorni lavorativi restanti fino alla fine dell'anno a decorrere dalla data di concessione della registrazione. In questa situazione l'ESMA non opererebbe alcuna distinzione nei confronti dei soggetti con una registrazione estesa, in quanto il successivo impegno di vigilanza su base continuativa non fa distinzione tra registrazioni nuove e registrazioni estese. Ciò è in linea anche con la consulenza tecnica dell'ESMA nell'ambito dell'SFTR.

Alla luce dei riscontri ricevuti, l'ESMA ha lasciato immutato il suo parere tecnico su questo aspetto. Per quanto riguarda le modalità di calcolo specifiche, l'ESMA ha chiarito che le disposizioni sulle commissioni minime non si applicherebbero alle commissioni di vigilanza nell'anno (n) per le imprese registrate nello stesso anno (n). In questi casi la commissione di registrazione sarebbe moltiplicata per il rapporto tra i giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'impresa fino alla fine dell'anno e 250 giorni.

iv) Commissioni annuali di vigilanza dopo il primo anno di registrazione

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, l'ESMA ha proposto che ciascun repertorio sia tenuto a pagare una commissione annuale di vigilanza proporzionale alla quota del suo fatturato applicabile nel fatturato aggregato generato dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, calcolato in linea con il fatturato applicabile come indicato in precedenza, con un importo minimo di 30 000 EUR. Ciò implicherebbe che a ciascuna impresa sarebbe attribuita una parte dei costi totali di vigilanza dell'ESMA.

La maggioranza di coloro che hanno risposto su questo punto si è dichiarata d'accordo con la proposta. Tuttavia, essendo ignoti i futuri costi di vigilanza dell'ESMA, sono emerse alcune preoccupazioni relative all'impatto che l'impossibilità di prevedere i costi annuali di vigilanza può avere sulla sostenibilità dei modelli di business dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e alcuni hanno chiesto che le commissioni annuali di vigilanza dell'ESMA siano limitate a una determinata percentuale del fatturato annuo di ciascun repertorio e che, nel caso in cui un repertorio cessi di soddisfare le condizioni per la registrazione, l'ESMA rimborsi eventuali commissioni pagate.

In risposta, l'ESMA ha ricordato che il suo mandato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni consiste nel recuperare integralmente i costi relativi alla vigilanza delle imprese registrate per fornire servizi di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, dato che l'articolo 16, paragrafo 1, non introduce alcuna nozione di "soglia" o "massimale" al di sopra del quale i costi di vigilanza dell'ESMA non debbano essere recuperati. Per quanto riguarda le future spese per le attività di vigilanza che intende intraprendere, l'ESMA ha sottolineato che, dal momento che il tipo e il numero di soggetti su cui vigila aumenta, possono esservi ulteriori sinergie che potrebbero tradursi in un certo risparmio sui costi di vigilanza. Poiché le commissioni dell'ESMA sono fissate in modo da riflettere i suoi costi di vigilanza, eventuali risparmi su questo tipo di costi si trasferirebbero ai soggetti vigilati mediante una riduzione delle commissioni nel tempo.

L'ESMA ha inoltre ritenuto che, nel caso in cui un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni cessi di essere registrato presso l'ESMA, ciò darebbe luogo a un impegno di vigilanza aggiuntivo dovuto a questa specifica situazione, che nella fase attuale non sembrerebbe giustificare l'inserimento di disposizioni per il rimborso di eventuali commissioni di vigilanza versate all'ESMA dal repertorio interessato.

Per quanto riguarda le commissioni annuali di vigilanza effettive, l'ESMA ha proposto che esse si basino sulla seguente tempistica per il calcolo: a) all'inizio del quarto trimestre dell'anno n-1, l'ESMA comunica ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni le commissioni annuali per l'anno successivo (ossia l'anno n). Esse sarebbero basate sul bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno n-2; b) ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sarebbe tenuto a versare le commissioni per l'anno n entro la fine del mese di marzo dell'anno cui si riferiscono.

L'ESMA ha tuttavia riconosciuto che nei primi due anni dall'entrata in vigore degli obblighi di informativa i dati relativi al fatturato applicabile non saranno disponibili nel bilancio annuale dei repertori registrati, in quanto il fatturato applicabile sarebbe basato sulla fornitura di servizi a norma del regolamento sulle cartolarizzazioni.

Per questo motivo l'ESMA ha proposto che, per tutti i primi due anni dopo la registrazione dell'impresa, per il calcolo sarebbero utilizzati i dati relativi al fatturato applicabile stimato. Tali informazioni sarebbero attinte dai piani aziendali dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniti nel corso della procedura di registrazione presso l'ESMA. Qualora le stime del repertorio dovessero discostarsi in misura significativa dai dati successivi relativi al fatturato effettivo, vi sarebbe una compensazione negli anni successivi, una volta che i dati relativi al fatturato applicabile effettivo saranno disponibili nel bilancio sottoposto a revisione contabile e quindi incorporati nella formula di calcolo.

Questa proposta dell'ESMA ha ricevuto nel complesso un riscontro positivo ed è stata pertanto mantenuta come tale nel testo finale della consulenza tecnica dell'ESMA.

Modalità di pagamento e di rimborso

i) Commissione per una nuova registrazione e commissione per l'estensione della registrazione

Dato che l'articolo 16 del regolamento sulle cartolarizzazioni stabilisce che l'ESMA imponga ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni che "coprono totalmente le spese necessarie dell'ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del [regolamento sulle cartolarizzazioni]", si può ritenere che il pagamento delle pertinenti commissioni sia una condizione essenziale affinché il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sia registrato o affinché sia estesa la registrazione dello stesso ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni.

L'ESMA ha pertanto proposto che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni paghino le pertinenti commissione di registrazione e commissione per l'estensione della registrazione all'atto della presentazione della domanda di registrazione. Tale proposta è in linea con gli obblighi in materia di commissioni dell'ESMA previsti ai sensi dell'EMIR e ha ottenuto il consenso unanime da parte di tutti i partecipanti alla consultazione.

ii) Condizioni di rimborso in caso di ritiro della domanda

L'attuale dottrina dell'ESMA in materia di commissioni nell'ambito dell'EMIR (regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione) non prevede il rimborso ai repertori di dati

sulle negoziazioni richiedenti in caso di ritiro della domanda prima della decisione di registrazione. Tuttavia, sulla base dell'esperienza maturata da allora, l'ESMA ha riconosciuto che questa configurazione potrebbe non offrire gli opportuni incentivi ai richiedenti nei casi in cui è evidente che la domanda non sarà accolta, con un consumo eccessivo di risorse dell'ESMA. L'ESMA ha pertanto proposto le seguenti condizioni per il rimborso delle commissioni di registrazione: a) rimborso del 50 % per le domande ritirate prima che l'ESMA le abbia considerate complete (a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento sulle cartolarizzazioni); e b) rimborso dello 0 % per le domande che sono ritirate dopo che l'ESMA le ha considerate complete (vale a dire domande che l'ESMA ha iniziato a esaminare ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sulle cartolarizzazioni).

La proposta ha ricevuto un riscontro positivo consensuale ed è stata pertanto mantenuta come tale nel testo finale della consulenza tecnica dell'ESMA.

iii) Tempistica del pagamento delle commissioni annuali di vigilanza

Le disposizioni in materia di commissioni per i repertori di dati sulle negoziazioni contenute nell'SFTR prevedono che i repertori di dati sulle negoziazioni paghino le loro commissioni annuali di vigilanza in due rate: la prima entro il 28 febbraio e la seconda entro il 31 ottobre. Tuttavia, in considerazione dell'esperienza dell'ESMA maturata da allora nel trattamento delle commissioni e dei vantaggi apportati da un calendario di pagamento delle commissioni semplificato, l'ESMA ha proposto che le commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni siano pagate in un'unica rata.

Alla luce dei riscontri positivi ricevuti, l'ESMA ha lasciato immutato il suo parere tecnico su questo aspetto.

iv) Rimborso alle autorità competenti

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni stabilisce che gli eventuali costi sostenuti dalle autorità nazionali competenti nell'esercizio di compiti di vigilanza delegati dall'ESMA saranno coperti dalle commissioni di vigilanza dell'ESMA. Ciò implica che l'autorità competente non cercherà di rivalersi direttamente sul repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per recuperare questi costi.

In conformità del citato articolo e delle disposizioni vigenti nel quadro dell'SFTR e dell'EMIR, l'ESMA ha proposto che i costi da rimborsare alle autorità nazionali competenti debbano essere: a) precedentemente concordati tra l'ESMA e l'autorità competente; b) calcolati secondo il metodo utilizzato per determinare i costi amministrativi totali dell'ESMA riguardanti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni; c) proporzionati al fatturato applicabile dei pertinenti repertori di dati sulle cartolarizzazioni; e d) non superiori all'importo totale delle commissioni di vigilanza pagate dai pertinenti repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

L'ESMA ha inoltre sottolineato che qualsiasi sua delega di compiti alle autorità nazionali competenti sarà determinata su base indipendente, può essere revocata in qualsiasi momento e non inciderà sull'importo delle commissioni a carico di un determinato repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

Alla luce dei riscontri ricevuti, l'ESMA ha lasciato immutato il suo parere tecnico su questo aspetto.

Il presente regolamento segue le misure proposte dall'ESMA nella sua consulenza tecnica.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (ESMA), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/77/CE della Commissione stabilisce che le entrate dell'ESMA sono costituite da una combinazione di commissioni pagate all'ESMA nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione, di contributi delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari e di una sovvenzione dell'Unione.

Il presente atto delegato definisce i tipi di commissioni che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono pagare. Esso stabilisce i) il livello delle commissioni di registrazione e delle commissioni per l'estensione della registrazione che i richiedenti devono pagare, ii) il fatturato applicabile in base al quale sono calcolate le commissioni annuali di vigilanza da pagare e iii) il livello delle commissioni annuali di vigilanza.

Infine, l'atto delegato definisce le modalità di pagamento e disciplina i rimborsi dei costi sostenuti dalle autorità nazionali competenti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.9.2020

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012⁶, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2402, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni che coprono totalmente le spese necessarie dell'ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori stessi. L'ESMA sosterrà costi più elevati per il trattamento delle domande di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni che intendono offrire servizi accessori. Tali costi, tuttavia, saranno inferiori se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ o del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. La commissione di registrazione a carico del soggetto che presenta domanda di registrazione dovrebbe pertanto tenere specificamente conto del tipo di servizi che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve fornire e del fatto che tale repertorio sia già registrato o meno come repertorio di dati sulle negoziazioni. Poiché le spese sostenute dall'ESMA per la valutazione della domanda di registrazione sono le stesse, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, e dipendono unicamente dal tipo di servizi da fornire, è opportuno che la commissione di registrazione sia fissa.
- (2) Se un soggetto che non è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni presenta contemporaneamente una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento simultaneo di tali

⁶ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

⁷ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

domande sarebbero inferiori grazie alle sinergie. Se tali domande sono presentate simultaneamente, il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe pagare per intero la commissione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi, per la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, mentre dovrebbe corrispondere una commissione per l'estensione della registrazione ridotta per la registrazione come repertorio di cartolarizzazioni.

- (3) La commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione dovuta da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione dovrebbe tenere conto di tali servizi accessori. Di converso, al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che cessa di offrire servizi accessori dopo la registrazione non dovrebbe essere rimborsata la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione, poiché l'ESMA avrà già sostenuto i costi per la valutazione della domanda.
- (4) Al fine di scoraggiare domande inconsistenti, le commissioni di registrazione o le commissioni per l'estensione della registrazione non dovrebbero essere rimborsate qualora l'ESMA abbia rifiutato la registrazione e dovrebbero essere rimborsate solo parzialmente nel caso in cui il richiedente ritiri la propria domanda durante il processo di registrazione.
- (5) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle commissioni di vigilanza e assicurare che le commissioni imposte riflettano i costi effettivi sostenuti dall'ESMA in relazione a ciascun soggetto sottoposto a vigilanza, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del fatturato generato da ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Nel caso in cui non siano disponibili dati storici sul fatturato di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere basata sul fatturato atteso del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
- (6) Le commissioni annuali di vigilanza a carico di ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato generato da tale repertorio nel corso di un determinato esercizio finanziario in rapporto al fatturato totale generato da tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e sottoposti a vigilanza nel medesimo esercizio finanziario. È inoltre opportuno imporre a ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di una commissione minima annuale di vigilanza, dal momento che taluni costi amministrativi fissi si applicano alla vigilanza di tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, indipendentemente dall'importo del fatturato generato.
- (7) Poiché nel corso dell'esercizio finanziario successivo alla registrazione sarà disponibile solo un numero limitato di dati sull'attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione annuale di vigilanza per quell'anno dovrebbe essere calcolata sulla base della commissione di registrazione e dell'impegno profuso dall'ESMA nel vigilare su tale repertorio nel corso dell'anno. L'impegno di vigilanza nei primi mesi successivi alla registrazione è simile all'impegno necessario per valutare la registrazione del richiedente. Pertanto, nel primo anno di funzionamento del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione di vigilanza dovrebbe basarsi sulla commissione di registrazione pagata dal richiedente, adeguata in funzione di un coefficiente.
- (8) In considerazione della procedura annuale di bilancio dell'ESMA e del tempo necessario per stimare i costi della vigilanza, non sarà possibile tenere conto dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati il 1° ottobre di un determinato

esercizio o successivamente a tale data ai fini del calcolo del costo annuale totale della vigilanza per l'anno successivo. Pertanto la commissione annuale di vigilanza per un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1° ottobre dell'anno precedente o in data successiva dovrebbe essere pari alla rispettiva commissione di registrazione.

- (9) Le autorità nazionali competenti sostengono costi quando svolgono attività a norma del regolamento (UE) 2017/2402 e, in particolare, quando svolgono compiti delegati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È opportuno che le commissioni che l'ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprano anche questi costi. Per assicurare che le autorità competenti non subiscano perdite né realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all'ESMA, quest'ultima rimborsa alle autorità nazionali competenti solo i costi effettivamente sostenuti a tale riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono:

- (a) tutti i costi sostenuti in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dell'ESMA in conformità del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i costi derivanti dall'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365;
- (b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Fatturato applicabile

- 1. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato unicamente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:
 - (a) i servizi di base inerenti a cartolarizzazione, come definiti all'articolo 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione⁹;
 - (b) i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione, come definiti all'articolo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione;
 - (c) eventuali altri servizi forniti.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 345).

2. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato anche come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:
- (a) la fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione;
 - (b) la fornitura di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;
 - (c) le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - (d) la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - (e) le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
 - (f) la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
 - (g) la fornitura di servizi accessori combinati direttamente collegati ai seguenti elementi:
 - i) le attività di cui alle lettere a) e c);
 - ii) le attività di cui alle lettere a) ed e);
 - iii) le attività di cui alle lettere c) ed e);
 - (h) eventuali altri servizi forniti.
3. Il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per un determinato anno n è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
- (a) i proventi del repertorio, o i proventi attesi ove si applichi il paragrafo 5, generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), come indicati nei conti dell'anno n-2 sottoposti a revisione contabile;
 - (b) i proventi del repertorio generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b), e la quota applicabile dei proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), come indicati nei conti dell'anno n-2 sottoposti a revisione contabile.
4. La quota applicabile dei proventi di cui al paragrafo 3, lettera b), è pari ai proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), divisi per la somma dei proventi generati dalle attività di cui:
- (a) al paragrafo 2, lettera a);
 - (b) al paragrafo 2, lettera c);
 - (c) al paragrafo 2, lettera e).
5. Se non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l'anno n-2, l'ESMA utilizza i proventi attesi per l'anno n previsti nei piani aziendali presentati all'ESMA

ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230. Tali proventi attesi sono suddivisi come segue:

- (a) proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a);
- (b) proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b);
- (c) proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii).

Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che decide di fornire all'ESMA un aggiornamento dei proventi attesi per l'anno n vi provvede entro il 30 settembre dell'anno n-1.

Articolo 3

Commissione di registrazione e commissione per l'estensione della registrazione

1. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione di registrazione ammonta a:
 - (a) 100 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);
 - (b) 65 000 EUR, se la lettera a) non si applica.
2. Se il richiedente è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione per l'estensione della registrazione ammonta a:
 - (a) 50 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);
 - (b) 32 500 EUR, se la lettera a) non si applica.
3. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione sia ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione¹⁰ o dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione¹¹, a seconda dei casi, e la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.
4. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione ai sensi sia del regolamento (UE) n. 648/2012 che del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento

¹⁰ Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).

(UE) 2017/2402, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013, la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/360 e la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.

5. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione e, di conseguenza, è tenuto a versare una commissione di registrazione o una commissione per l'estensione della registrazione più elevata rispetto alla commissione di registrazione o alla commissione per l'estensione della registrazione pagata inizialmente paga la differenza tra la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione più elevata applicabile.

Articolo 4

Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione

1. La commissione annuale di vigilanza per tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati per l'anno n è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività di tali repertori di dati sulle cartolarizzazioni inclusi nel bilancio dell'ESMA per l'anno in questione.
2. La commissione annuale di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per l'anno in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 5, moltiplicata per il numero di giorni lavorativi dalla data di registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni fino alla fine di tale anno e divisa per 250.
3. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1° ottobre dell'anno precedente o in data successiva è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 5.
4. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato prima del 1° ottobre dell'anno precedente è pari alla commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1, divisa tra tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati anteriormente al 1° ottobre di quell'anno precedente in proporzione al fatturato applicabile per ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.
5. Fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza da pagare a norma del paragrafo 2, la commissione annuale di vigilanza non è mai inferiore a 30 000 EUR.

Articolo 5

Modalità generali di pagamento

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 6, 7 e 8.

2. I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.

Articolo 6

Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi

1. La commissione di registrazione e la commissione per l'estensione della registrazione di cui all'articolo 3 sono pagate per intero all'atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione da parte del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
2. Se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione prima che l'ESMA abbia inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, viene rimborsata metà dell'importo della commissione di registrazione o della commissione per l'estensione della registrazione pagato dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
3. La commissione di registrazione e la commissione per l'estensione della registrazione non sono rimborsate dopo che l'ESMA ha inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 7

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 4 è pagata in un'unica rata, entro la fine del mese di marzo dell'anno al quale si riferisce, fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

L'ESMA invia a tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati una nota di addebito che specifica l'importo della commissione annuale almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali.

Articolo 8

Rimborso alle autorità competenti

1. Soltanto l'ESMA impone il pagamento della commissione di registrazione, della commissione per l'estensione della registrazione e della commissione annuale di vigilanza.
2. L'ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento di compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.9.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN